

Informativa per la clientela

Informativa n. 20
del 14 marzo 2012

**Nuovi limiti alla compensazione dei
crediti IVA (DL 2.3.2012 n. 16) -
Decorrenza dall'1.4.2012**

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Decorrenza delle nuove disposizioni	2
3	Determinazione del limite di 10.000,00 o 5.000,00 euro	2
4	Tabella riepilogativa della compensazione dei crediti IVA annuali.....	3
5	Tabella riepilogativa della compensazione dei crediti IVA trimestrali	4
6	Regime sanzionatorio	4

1 PREMESSA

Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto, a decorrere dal 2010, **alcuni vincoli** in materia di **compensazione dei crediti IVA**, collegati al superamento di determinate soglie:

- 10.000,00 o 15.000,00 euro, per i crediti IVA annuali derivanti dalla relativa dichiarazione;
- 10.000,00 euro, per i crediti IVA trimestrali, derivanti dai modelli TR relativi ai primi tre trimestri solari.

L'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16, c.d. "DL sulle semplificazioni fiscali", entrato in vigore il 2.3.2012, ha **abbassato da 10.000,00 a 5.000,00 euro** la suddetta soglia, che comporta:

- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
- il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
- l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito IVA, i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Rimane invece **invariata la soglia di 15.000,00 euro** relativa alla compensazione dei crediti IVA annuali, il cui superamento comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l'apposizione del **visto di conformità** c.d. "leggero" da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista o esperto contabile), oppure la **sottoscrizione** del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-*bis* c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Con il comunicato stampa 13.3.2012, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove regole si applicheranno alle **compensazioni dei crediti IVA effettuate dall'1.4.2012**.

2 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il DL 16/2012, entrato in vigore il 2.3.2012, **non** ha stabilito **una specifica decorrenza** per l'applicazione delle nuove regole di compensazione dei crediti IVA, limitandosi a prevedere che l'Agenzia delle Entrate possa emanare un apposito provvedimento con il quale stabilire i termini e le ulteriori modalità attuative delle nuove disposizioni.

In **via prudenziale**, in mancanza di interventi ufficiali, si era quindi ritenuto che il nuovo limite di 5.000,00 euro fosse già applicabile dalla suddetta data del 2.3.2012.

Con il comunicato stampa del 13.3.2012, l'Agenzia delle Entrate, anticipando il contenuto del suddetto provvedimento attuativo in corso di emanazione, invece, ha reso noto che le nuove regole si applicheranno alle **compensazioni dei crediti IVA effettuate a partire dall'1.4.2012**.

Pertanto, **fino al 31.3.2012**, quindi, in particolare, con riferimento ai **versamenti in scadenza il 16.3.2012**, i contribuenti possono continuare a compensare, fino al limite di **10.000,00 euro** previsto anteriormente all'entrata in vigore del DL 16/2012:

- i crediti IVA **annuali**, anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione;
- i crediti IVA **trimestrali**, dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono, senza dover attendere il giorno 16 del mese successivo a tale presentazione.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500,00 euro

Si ricorda che rimane comunque applicabile il divieto di compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali (tra cui l'IVA), in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122).

3 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 10.000,00 O 5.000,00 EURO

Si ricorda che il limite di 10.000,00 euro, ridotto a 5.000,00 euro a partire dalle compensazioni effettuate dall'1.4.2012:

- è riferito all'**anno di maturazione** del credito IVA e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato **distintamente** per ciascuna tipologia di **credito IVA (annuale o trimestrale)**, anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità;
- in relazione ai crediti IVA trimestrali, è riferito all'ammontare complessivo dei crediti maturati nell'anno d'imposta;
- non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione "interna" con i versamenti IVA. A tali fini è però necessario che il **credito** sia **maturato prima** del debito (es. credito IVA 2011 utilizzato per compensare il debito del primo trimestre 2012); diversamente (es. debito IVA 2011 compensato con il credito del primo trimestre 2012), si applicano i vincoli in esame.

Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre tenere distinti:

- il **credito IVA annuale maturato nel 2010**, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata nel 2011 e che è utilizzabile in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011;
- il **credito IVA annuale maturato nel 2011**, che emerge dalla relativa dichiarazione IVA presentata o da presentare nel 2012;
- i **crediti IVA maturati nei primi tre trimestri del 2011** (sommatoria dei relativi importi), che emergono dai modelli TR presentati nel 2011, utilizzabili in compensazione entro la data di presentazione nel 2012 della dichiarazione annuale relativa al 2011;
- i **crediti IVA che matureranno nei primi tre trimestri del 2012** (sommatoria dei relativi importi), che emergeranno dai modelli TR da presentare nel 2012.

4 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA ANNUALI

In relazione alla compensazione dei crediti IVA annuali, la vecchia e la nuova disciplina può quindi essere riepilogata sulla base della seguente tabella, tenendo conto della decorrenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA ANNUALI		
Importo	Vecchia disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate fino al 31.3.2012	Nuova disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate dall'1.4.2012
Fino a 5.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro	Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24
Oltre 15.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l'invio dei modelli F24

Esempi

Se il credito IVA annuale relativo al 2011 viene compensato per **8.000,00 euro** entro il 31.3.2012, l'importo eccedente (compresi quindi i 2.000,00 euro rientranti nel vecchio limite di 10.000,00 euro) potrà essere utilizzato in compensazione solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2011, comprensiva del visto di conformità o

della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti se l'ammontare complessivo del credito destinato alla compensazione nel modello F24 è superiore a 15.000,00 euro.

Se, invece, entro il 31.3.2012:

- non viene effettuata **alcuna compensazione** del credito IVA annuale relativo al 2011, dall'1.4.2012 potranno essere compensati solo 5.000,00 euro senza aver presentato la relativa dichiarazione annuale;
- vengono compensati **4.000,00 euro** del credito IVA annuale relativo al 2011, dall'1.4.2012 potranno essere compensati solo più 1.000,00 euro senza aver presentato la relativa dichiarazione annuale.

5 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

In relazione alla compensazione dei crediti IVA trimestrali, la vecchia e la nuova disciplina può quindi essere riepilogata sulla base della seguente tabella, tenendo conto della decorrenza stabilita dall'Agenzia delle Entrate.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA TRIMESTRALI		
Importo	Vecchia disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate fino al 31.3.2012	Nuova disciplina, applicabile alle compensazioni effettuate dall'1.4.2012
Fino a 5.000,00 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 5.000,00 e fino a 10.000,00 euro	Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24
Oltre 10.000,00 euro	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo modello TR Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei modelli F24

6 REGIME SANZIONATORIO

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata l'esistenza, ma:

- in misura superiore al limite di 10.000,00 euro (fino al 31.3.2012), o di 5.000,00 euro (a partire dall'1.4.2012), senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR,
- ovvero in misura superiore al limite di 15.000,00 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione annuale il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti,

si applica la sanzione pari al **30% del credito** indebitamente utilizzato (ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97).